



LINEE GUIDA INTERPRETATIVE ED ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

approvata dal Consiglio dell'Ordine nella delibera del 15.05.2019

PREAMBOLO

Le presenti linee guida costituiscono l'esplicitazione dei criteri di attuazione del "Regolamento per la formazione continua" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014, n.6, così come modificato in data 30 luglio 2015, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente Circolare, sulla base delle indicazioni che emergeranno nell'applicazione pratica della stessa nonché del Regolamento del C.N.F., ovvero a seguito delle modifiche che il C.N.F. dovesse apportare al proprio Regolamento, ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il C.N.F. dovesse emanare ai sensi dell'art. 7 n. 2 dello stesso Regolamento.

Tali linee guida rappresentano altresì un primo adeguamento dell'attività di accreditamento in materia di formazione degli avvocati rispetto alle indicazioni pervenute dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di cui alla delibera 831 del 3/8/2016. Le stesse saranno suscettibili di integrazioni o modificazioni a seguito di specifici provvedimenti che la stessa ANAC emanerà per la migliore applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli Ordini professionali.

OBBLIGO FORMATIVO (ART. 6)

Sono soggetti all'obbligo di aggiornamento e formazione continua tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati, compresi gli avvocati iscritti negli Elenchi e Sezioni speciali dell'Albo, ovvero gli avvocati dipendenti da enti pubblici, gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa (ad eccezione dell'ipotesi di cui all'art. 20 comma 1 Legge Professionale), gli avvocati stabiliti, nonché i tirocinanti dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio.

L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o al registro dei tirocinanti abilitati al patrocinio, e cioè a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, e quindi anche se questa venga svolta in modo discontinuo, fatte salve le condizioni di esenzione ed esonero previste all'art. 15 del Regolamento ed in ogni caso fermo restando quanto previsto dall'art. 21 n.1 della n. 247/2012 e dal d.m. n. 47/2016 sulla necessità dell'esercizio effettivo, continuativo ed abituale e prevalente della professione forense, a pena della cancellazione dall'Albo.

L'anno formativo coincide con quello solare e il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 e così per i trienni successivi. Al fine del mantenimento dei trienni formativi fissi, anche per le



iscrizioni all'albo non coincidenti con l'inizio di ciascun triennio, l'obbligo formativo si intenderà assolto dalla data di iscrizione sino al termine del triennio in corso.

L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente costituisce, per tutti gli iscritti, condizione:

- per l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi dei difensori d'ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
- per la designazione a commissario per l'esame da avvocato;
- per lo svolgimento dell'attività di consulenza all'interno dello Sportello per il cittadino previsto dall'art. 30 della legge n. 247/2012, nonché per l'inserimento e il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell'Ordine in forza di normative e convenzioni ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati;
- per poter ammettere, quale dominus, tirocinanti nel proprio studio.

LE ATTIVITA' FORMATIVE (ARTICOLI 2 E 3)

Si considerano attività formative utili al riconoscimento di crediti formativi le seguenti tipologie:

1. attività di AGGIORNAMENTO, intesa quale mantenimento delle competenze già acquisite e sviluppo delle competenze tecnico giuridiche ad esse collegate, si articola attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale, quali ad esempio:

- a) incontri su rassegne di giurisprudenza o presentazione di novità legislative;
- b) seminari su aggiornamenti normativi;
- c) tavole rotonde su argomenti o casi giuridici.

L'attività di aggiornamento può anche essere svolta a distanza o mediante autoaggiornamento con le modalità previste all'art. 3, comma 3 del regolamento a cui si rimanda.

2. attività di FORMAZIONE, intesa quale acquisizione di nuove e diverse competenze, viene svolta mediante la frequenza ad eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, comma 3 (competente il CNF), quali ad esempio:

- a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
- b) master di primo e secondo livello;
- c) corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera;
- d) corsi per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti (ex art. 22 L.P.)
- e) scuola forense integrativa del tirocinio;
- f) scuola per difensori di ufficio;
- g) corsi per mediatori professionali.



3. svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività nelle scuole di specializzazione per le professioni legali (art. 16 DLg n.398/1997) e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (art. 43 LP);
4. pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
5. contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
6. partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;
7. partecipazione alle commissioni - per tutta la durata dell'esame - per gli esami di:
 - a) abilitazione all'esercizio della professione forense;
 - b) per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori;
 - c) per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico - forense, per tutta la durata dell'esame;
8. attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e/o mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze.

CONTENUTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO (ART. 12)

La formazione viene riconosciuta attraverso il sistema dei crediti (CF).

L'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Albo o nell'Elenco dei tirocinanti abilitati al patrocinio.

Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale. Per il triennio 2017-2019 i crediti formativi da conseguire sono 60, di cui 9 nelle materie obbligatorie. Ogni anno l'obbligo è di conseguire almeno n. 15 CF, di cui 3 nella materie obbligatorie.

L'Ordine degli Avvocati di Monza, attraverso la Fondazione Forense di Monza ovvero direttamente, si impegna a presentare annualmente un Piano dell'Offerta Formativa completo ed esauriente al fine dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei propri iscritti.

La proposta, progettata secondo i fabbisogni, si compone di eventi formativi in materia obbligatoria, in ciascuna area del diritto ed altresì in ambito interdisciplinare

Relativamente ai **convegni gratuiti**, l'iscritto mediante Sfera se impossibilitato a partecipare all'evento formativo, è tenuto a cancellare la propria iscrizione **almeno 24 ore** prima del giorno di svolgimento dell'evento stesso. La mancata partecipazione per n. 2 volte nel corso dell'anno, senza che sia stata effettuata la preventiva cancellazione, non consentirà la iscrizione ad altri eventi gratuiti per la restante parte dell'anno formativo.



E' ammessa **compensazione dei crediti**: questa può essere effettuata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF. La compensazione è in ogni caso esclusa per le materie obbligatorie.

Il numero dei crediti conseguiti con la FAD (formazione a distanza, e-learning) non può essere superiore al 40% dei crediti da conseguire nel triennio (quindi non superiore a n. 24 crediti totali).

Il Coa al fine dell'assolvimento dell'obbligo formativo, potrà riconoscere la validità della partecipazione ad **attività formative non previamente accreditate** svolte in Italia (art. 7) a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella prevista per gli eventi formativi accreditati e che la relativa istanza sia presentata al Consiglio dell'Ordine entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività. In sede di verifica triennale il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi non accreditati per i quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi al Consiglio dell'Ordine.

Per gli **eventi formativi accreditati da altri COA (extra Ulof) o da altri enti competenti**, al fine del riconoscimento dei relativi crediti formativi da partecipazione, l'iscritto partecipante, entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento, deve inserire, nell'apposita area "Crediti Esterni" di FormaSfera, la relativa attestazione; in caso contrario i crediti acquisiti per tale eventi non potranno essere calcolati in sede di valutazione triennale.

Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a **eventi svolti all'estero** è competente in via esclusiva il C.N.F.

ACCREDITAMENTO E PATROCINIO DI EVENTI FORMATIVI (Art. 17)

A) Il Consiglio dell'Ordine è competente a concedere l'accREDITAMENTO per:

- 1) corsi, seminari e convegni a rilevanza locale, compresi la scuola forense integrativa del tirocinio, la scuola per difensori d'ufficio, i corsi per mediatori professionali ed i corsi di formazione per arbitri e per gestori della crisi, i corsi di inglese giuridico;
- 2) eventi svolti in autoformazione, qualora non vengano utilizzati sistemi telematici.

È invece competente il Consiglio Nazionale Forense in tutti gli altri casi, e segnatamente per:

- 1) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale;
- 2) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista;
- 3) corsi per conseguire il titolo di cassazionista;
- 4) eventi a rilevanza nazionale ed eventi seriali (intendendosi per entrambi "attività di formazione che, organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo");
- 5) eventi svolti nella modalità "formazione a distanza";
- 6) eventi che si svolgono all'estero;



- 7) eventi svolti in autoformazione, qualora vengano utilizzati sistemi telematici.
- B) Il soggetto promotore degli eventi formativi accreditandi o patrocinandi deve chiedere, entro i 45 giorni precedenti lo svolgimento dell'iniziativa, l'accreditamento alla Commissione locale (CAL) presso il COA di Monza e al Coa stesso per eventi in materia obbligatoria, mediante domanda redatta secondo il modello "Richiesta accreditamento eventi formativi" (Mod.Rich.Accreditamento COA_MB_rev.anno) e le indicazioni in esso contenute, in allegato e pubblicato sul sito dell'Ordine, area Fondazione Forense, Modulistica, ed inviata telematicamente all'indirizzo e-mail: fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it che, alla ricezione la segreteria provvederà a protocollare.
- C) Gli eventi formativi organizzati direttamente dall'Ordine degli Avvocati di Monza, dalla Fondazione Forense, dal Comitato tecnico scientifico della Fondazione Forense vengono comunque sottoposti con programma riportante obiettivi, destinatari, modalità didattica, contenuti e curricula dei docenti alla valutazione della Cal o del Coa se in materia obbligatoria.
- D) La segreteria mantiene aggiornato, come misura di trasparenza, l'elenco degli eventi accreditati (Registro Accreditementi e Programmazione Formazione_anno per gli eventi organizzati direttamente) riportante generalità dell'ente promotore, il numero di CF attribuiti e la data di delibera, data di svolgimento, materia, numero di fattura relativa al pagamento dei diritti fissi di segreteria e importo. Allo stesso modo per gli eventi organizzati direttamente e al fine di garantire trasparenza e rotazione dei soggetti formatori, la Segreteria tiene aggiornato un elenco dei docenti incaricati riportante generalità del docente comprensivo dei contatti, data di aggiornamento del curriculum vitae, ambito (es: Formazione Continua, Scuola Forense), materia-argomento di docenza, anno dell'incarico, ore di formazione formatori per anno.
- E) Il programma completo dell'evento formativo organizzato, se accreditato, verrà pubblicato in Homepage, nell'area Eventi Formativi (per eventi organizzati dall'Ordine e/o dalla Fondazione Forense di Monza) o nell'area Altri eventi formativi (per eventi organizzati da Altri soggetti) del sito internet dell'Ordine, nelle quali vengono pubblicizzati tutti gli eventi formativi organizzati, accreditati o patrocinati dal Consiglio dell'Ordine.
- F) Ai fini della valutazione della tipologia e qualità dell'evento formativo, la Commissione locale presso il COA di Monza (CAL) si riserva di richiedere agli organizzatori – prima della concessione dell'accreditamento o del patrocinio – ogni chiarimento o documentazione che ritenga utile. Si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
- G) Ai fini del computo del suddetto termine si precisa che la decorrenza dello stesso è sospesa nei periodi fra il 20 dicembre ed il 10 gennaio e fra il 15 luglio ed il 31 agosto di ogni anno, nonché nel periodo intercorrente fra l'ultimo consiglio di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del mandato successivo.



H) Una volta ottenuto dalla CAL l'accreditamento o il patrocinio dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento, in ogni sua forma e modalità, con la dicitura del seguente tenore letterale non modificabile: "evento formativo accreditato (o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza", e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all'evento formativo.

L'eventuale riconoscimento del solo patrocinio da parte del Consiglio dell'Ordine non costituisce riconoscimento di credito formativo.

ATTIVITÀ DI AUTOFORMAZIONE (ART. 13)

Oltre che con la partecipazione ad eventi formativi accreditati (anche da altri Consigli dell'Ordine o dal C.N.F.), l'iscritto può maturare crediti formativi anche attraverso attività di autoformazione come di seguito specificato:

TIPOLOGIA ATTIVITA' DI AUTOFORMAZIONE	COMPETENZA ACCREDITAMENTO
1) svolgendo relazioni o lezioni in eventi accreditati oppure nelle Scuole di specializzazione per le professioni legali oppure nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato;	C.N.F. se l'evento è a carattere nazionale; COA in tutti gli altri casi a carattere locale
2) pubblicando scritti giuridici su media a rilevanza nazionale;	C.N.F.
3) avendo contratti di insegnamento in materie giuridiche nelle università;	COA
4) partecipando a commissioni di studio o gruppi di lavoro del Consiglio dell'Ordine o aventi carattere nazionale (compresi componenti Consiglio Distrettuale Disciplina);	COA; C.N.F se la commissione o gruppo di lavoro ha carattere nazionale
5) svolgendo la funzione di commissario agli esami da avvocato;	COA
6) partecipando alle commissioni per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense;	C.N.F.
7) svolgendo attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale;	COA per attività di studio ed aggiornamento individuale; CNF qualora vengano utilizzati sistemi telematici
8) svolgendo attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.	COA



Al fine di ottenere l'attribuzione dei crediti formativi per le suddette attività, l'iscritto dovrà chiederne il riconoscimento e la relativa attribuzione, a seconda dei casi, al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine come precisato in tabella.

Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere locale si intendono esclusivamente le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine ovvero dalla Fondazione Forense previa ratifica del Consiglio stesso.

L'autorizzazione alle **attività seminariali di studio**, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale" e senza l'utilizzo di sistemi telematici, ai sensi dell'art. 12 n. 1 lett. f) del Regolamento, verrà concessa dal Consiglio dell'Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori.

Ai fini dell'accREDITAMENTO delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti dell'adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accREDITAMENTO di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui sia consentito che i partecipanti esterni allo studio organizzatore vengano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio.

Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A EVENTI NON ACCREDITATI O SVOLTI ALL'ESTERO

Per le "**attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia**", il Consiglio dell'Ordine riconoscerà crediti formativi, a condizione che la partecipazione a tali eventi sia comprovata da documentazione adeguata, conforme o analoga a quella per gli eventi formativi accreditati e che la relativa istanza sia presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività.

Ai fini del riconoscimento di crediti formativi per la partecipazione a **eventi svolti all'estero** è competente il C.N.F.



**TABELLA RIASSUNTIVA DEI CREDITI RICONOSCIBILI PER LA
PARTECIPAZIONE A EVENTI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITÀ DI AUTOFORMAZIONE (art. 20)**

Attività	Crediti attribuiti	Limite massimo annual
AGGIORNAMENTO: Frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata	Da 1 a 3	--
Frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o più giornate	Da 2 a 12	----
FORMAZIONE quali ad esempio a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista, b) master di primo e secondo livello, c) corsi di linguaggio giuridico di lingua Straniera, d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale, e) corsi per l'accesso alla professione di avvocato, f) scuola per difensori di ufficio, g) corsi per mediatori professionali	Durata mezza giornata da 2 a 4 CF Durata di un'intera giornata o di più giornate da 6 a 20	----
giornata (mattina o pomeriggio)		
Svolgimento di lezioni e relazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato	1 per ogni attività svolta	12
Svolgimento di attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi (art. 13, comma 1, lettera g).	1 per ogni attività svolta	
Pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on-line, ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense	Per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascun scritto Per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun scritto	12



Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati		10
Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro (es. COA, CdA e CTS Fondazione Forense, CPO e commissioni Ordine varie)		10
Attività istituzionale per i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina (crediti in materia deontologica)	1 a seduta	5
Partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense		10
Attività di studio e aggiornamento individuale, previamente autorizzata		10

ESONERI (ART. 15)

Sono esentati dall'obbligo formativo:

- gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale ex art. 20 L.P. co. 1, per il periodo del loro mandato
- gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'Albo
- gli avvocati che hanno compiuto il 60° anno di età
- gli avvocati componenti del Parlamento Europeo e di organi con funzioni legislative
- i docenti di ruolo e ricercatori in materie giuridiche

Sono altresì esentati dall'obbligo formativo per le sole materie obbligatorie e per il periodo di esercizio della funzione:

- i Consiglieri dell'Ordine
- i delegati alla Cassa Forense
- i delegati al CNF.

In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, Delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense e all'Organismo Congressuale Forense esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi a oggetto le materie obbligatorie ovvero l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

Gli iscritti su domanda, da presentarsi attraverso apposito Modulo Richiesta di Esonero (Mod.Rich.Esonero_COA_MB_rev.anno), possono essere esonerati dall'obbligo formativo se si trovano in una situazione di impedimento, previo deposito della documentazione



della causa e della durata dell'impedimento determinato dalle situazioni previste all'art. 15 n.2 del Regolamento.

L'esonero è limitato al periodo di durata dell'impedimento e comporta la sola riduzione dei crediti, da acquisire nel corso del triennio (non si prevede esonero permanente salvo i casi previsti), in proporzione alla causa dell'impedimento, come di seguito meglio dettagliato.

1- Per tutte le fattispecie di esonero previste all'art. 15 n. 2 lettera a) (gravidenza, parto, adempimento doveri di maternità e paternità) il Consiglio riconosce n. 20 crediti complessivi di cui n. 3 in materia obbligatoria che l'interessata/o potrà richiedere, su apposito Modulo "Richiesta esonero formazione", a partire dal settimo mese di gravidanza sino al compimento del primo anno di vita del figlio. I crediti da attribuire in esonero potranno essere richiesti a valere solo per l'anno solare in corso al momento della domanda o per gli anni solari successivi, fino a quello nel quale il figlio compirà il secondo anno di vita;

2- Nel caso di "grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analogo rilevanza", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo – integrale ovvero parziale – per documentati problemi di salute propri (tra i quali anche la gravidanza a rischio) e dei familiari, per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero.

Le richieste di esonero dovranno pervenire al Consiglio entro l'anno solare nel quale si è verificato o manifestato l'impedimento e ciò al fine di consentire una adeguata e tempestiva valutazione delle medesime e comunque non in prossimità della scadenza del triennio, al fine di consentire l'assolvimento dei crediti minimi previsti, in ipotesi di eventuale rigetto della richiesta di esenzione inoltrata.

Nel caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e di carattere cronico, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente.

Nei casi di "interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale" il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, previa richiesta adeguatamente documentata dell'interessato, un esonero temporaneo dall'attività formativa per il periodo di durata dell'interruzione. Tale esonero non potrà comunque essere superiore ad un anno

Nei casi di trasferimento all'estero dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine riconoscerà all'iscritto, che lo abbia richiesto, l'esonero per un periodo non superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l'iscritto protragga il trasferimento all'estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all'estero, per un numero di ore pari a quello dei crediti formativi da conseguire e secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dalle presenti Linee guida. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all'estero non sia dovuto a ragioni attinenti all'esercizio della professione forense.



VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI (art. 24)

Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva partecipazione agli stessi. Il Coa adotta misure di verifica in entrata/uscita della partecipazione e può promuovere accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative. I CF attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito della verifica.

Nel caso in cui un evento formativo sia frequentato dall'iscritto in misura inferiore a quella prevista all'art. 20 n. 5 del Regolamento (interamente, per gli eventi che durano una mezza o intera giornata; almeno nell'80%, per quelli di durata superiore), la partecipazione parziale all'evento non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.

Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo, ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi maturati, verrà eseguito anche a campione dal Consiglio dell'Ordine mediante le verifiche delle presenze tramite controlli incrociati con i rilevatori di presenze e fogli firma.

Al termine del triennio di valutazione il Consiglio farà i controlli sull'assolvimento dell'obbligo formativo degli iscritti, riservandosi di richiedere eventuali ulteriori informazioni.

L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico e saranno sanzionati nei termini e nei modi previsti dalla legge (art. 21 L. 247/2012, d.m.47/2016).

ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA (art. 25)

Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell'adempimento, il COA, con specifica delibera e previa istruttoria da parte della Fondazione Forense, riconosce e rilascia all'iscritto l'Attestato di Formazione Continua.

L'attestato di formazione continua è personale ed è rilasciato, su richiesta mediante compilazione dell'apposito modulo (Mod. Rich. Attestato di Formazione COA_MB_01_2017) in allegato e pubblicato sul sito dell'Ordine, area Fondazione Forense, Modulistica, ed inviata telematicamente all'indirizzo e-mail: fondazioneforense@ordineavvocatimonza.it, con riferimento all'ultimo triennio formativo concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo. Sul sito internet del Coa è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato. Considerate le finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti



all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo:

- per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dal Coa su richiesta di Enti pubblici,
- per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esami,
- nonché per ammettere i tirocinanti alla frequenza del proprio studio.